

**Contributi** - Individuazione della base imponibile contributiva - Inquadramento contrattuale - Indicazioni presenti nelle comunicazioni UNILAV – Valore probatorio.

**Contributi** - Agevolazioni contributive per i Comuni montani – Requisiti – Necessaria collocazione in Comuni montani di tutte le sedi operative dell'impresa – Sussiste.

**Corte di Appello di Torino – 7.6.2017 n. 448 - –Pres. Girolami – Rel. Milani - G.P.L. e A. Soc. Coop. soc. (Avv.ti Bernardi, Pellegrino, Casetta, Combale) – INPS (Avv.ti Borla, Cappiello).**

*Ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva e assicurativa, le indicazioni circa le mansioni e qualifiche dei lavoratori presenti nelle comunicazioni UNILAV, inviate dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego al momento dell'assunzione, possono essere correttamente poste alla base dell'inquadramento contrattuale.*

*Per fruire delle agevolazioni contributive previste, per i Comuni montani, dall'art. 18, comma 1, L. n. 97/1994 è necessario che tutte le sedi operative dell'impresa siano collocate in detti Comuni montani.*

FATTO - Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Cuneo in data 22.1.2015 G.P.L., in proprio e quale legale rappresentante della A. SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE e la stessa società indicata evocavano in giudizio l'INPS (inizialmente veniva citata in giudizio anche la DTL, ma successivamente, con sentenza parziale, le domande proposte nei confronti della stessa venivano dichiarate inammissibili) e, sul presupposto che con verbale di accertamento congiunto DTL-Inps del 6.10.2014 era stato ritenuto che il contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ed assicurativa era il CCNL COOPERATIVE SOCIALI sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP, CONF COOPERATIVE e non il CCNL UNCI/CONF SAL adottato dalla cooperativa, contestava le determinazioni assunte in sede ispettiva allegando la legittimità della definizione della base imponibile sulla base del CCNL Unci-Conf sal, evidenziando che la soluzione prospettata dagli ispettori presupponeva il requisito della maggiore rappresentatività del sindacato nella categoria, che era rinvenibile in capo all'Unci-Conf sal e non in capo ai sindacati indicati dall'ente previdenziale; in via subordinata contestava l'attribuzione dei nuovi livelli di inquadramento effettuata in sede ispettiva sulla base del CCNL Cooperative Sociali. Con distinto profilo contestava le determinazioni del verbale ispettivo che aveva negato le agevolazioni contributive relative alla posizione della sig.ra B.M., assunta ai sensi dell'art.18 L. n. 97/1994; premesso che la citata normativa attribuiva le agevolazioni per ditte "aventi sedi ed operanti nei comuni montani" che assumevano coltivatori diretti residenti in comuni montani, evidenziava che, contrariamente alla determinazione assunta in sede ispettiva, sussistevano tutti i requisiti richiesti.

Resisteva l'INPS costituendosi in giudizio.

Sentiti i testi, con sentenza n.32/2016 del 1.3.2016 il tribunale ha respinto il ricorso e condannato le parti ricorrenti alle spese di lite.

Avverso detta sentenza hanno interposto appello G.P.L., in proprio e quale legale rappresentante della A. SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE e la stessa società con ricorso depositato in data 6.6.2016 chiedendone la parziale riforma con riferimento agli accertamenti relativi agli inquadramenti operati in sede ispettiva ed al disconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni della lavoratrice B.M..

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 11.4.2017, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

DIRITTO - Il giudice di primo grado, accertata la correttezza del verbale ispettivo nella ritenuta applicabilità, ai fini di determinazione della base imponibile contributiva, del CCNL Cooperative Sociali in luogo del CCNL Unci, in ordine ai profili oggetto di appello, ha argomentato come segue:

- Quanto agli inquadramenti operati in sede ispettiva, come risulta dalla deposizione dell'ispettore Inps S., sono basati sulle qualifiche dichiarate dalla cooperativa nelle comunicazioni di assunzione al Centro per l'Impiego (comunicazioni UNILAV) e riassunti nell'allegato H al verbale ispettivo; tali elementi, unitamente al fatto che non vi sono contestazioni in ordine agli originari inquadramenti in ambito Unci, sono sufficienti per attribuire validità agli inquadramenti effettuati in sede ispettiva;

- Quanto alle agevolazioni relative alla posizione della lavoratrice B.M., la disposizione (art.18, comma 1, L. 97/94) attribuisce il diritto alle "imprese e datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani"; la previsione deve interpretarsi nel senso che l'impresa deve avere tutte le sedi in comuni montani ed operare presso i medesimi; il requisito, inteso in tal senso, non è ravvisabile nella cooperativa ricorrente che ha una sola sede secondaria nel comune montano di Caraglio, ma ha sede legale in Cuneo, comune non montano.

Con un primo motivo d'impugnativa, articolato in due profili, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretti gli inquadramenti attribuiti in sede ispettiva con riferimento al CCNL Cooperative Sociali; in particolare rilevano che l'accertamento giudiziale non poteva prescindere dalla disamina dei modelli UNILAV che sono citati nel verbale ispettivo, ma non sono stati prodotti dall'Istituto, e che peraltro le indicazioni dei citati modelli non sono decisive, sia perché danno un'indicazione generica della mansione, sia perché le mansioni possono mutare nel corso del rapporto, come è stato accertato in causa sulla base delle deposizioni testimoniali che hanno confermato le diverse allegazioni del ricorso introduttivo. Il motivo non è fondato.

Come ha precisato il teste S.S., ispettore di vigilanza Inps, "gli inquadramenti nel CCNL cooperative sociali da noi applicato sono stati fatti sulla base delle comunicazioni UNILAV, ossia le comunicazioni di assunzione al Centro per l'Impiego. Per tutti i lavoratori ci siamo basati sulle qualifiche dichiarate dall'azienda al momento dell'assunzione". Tali dichiarazioni, correttamente valorizzate dal primo giudice, neutralizzano tutte le deduzioni degli appellanti. Infatti in primo luogo, per costante giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni e le circostanze contenute nel verbale ispettivo, avvenuti in presenza degli ispettori senza alcun margine di apprezzamento fanno fede fino a querela di falso (cfr. fra le altre Cass. sez. lav. 7.11.2014 n.23800). Pertanto deve ritenersi assodata e non più contestabile la corrispondenza fra le mansioni sinteticamente indicate nell'allegato H del verbale ispettivo e le indicazioni delle comunicazioni UNILAV citate dagli ispettori. Per altro verso il citato allegato H individua, per ogni nominativo dei soci lavoratori oggetto di valutazione ispettiva, la qualifica/mansione utilizzata dalla cooperativa A. per le comunicazioni al Centro per l'Impiego ed il relativo codice numerico.

Ora si deve ritenere che tali indicazioni costituiscano ammissione non più ritrattabile per la configurazione della qualifica/mansione dei singoli lavoratori e quindi siano stati posti correttamente alla base del reinquadramento nell'ambito del CCNL Cooperative Sociali.

E' pur vero che le mansioni possono mutare nel corso del rapporto di lavoro, tuttavia, a tacer del fatto che, con riferimento all'art. 2103 c.c. (quantomeno nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di cui si discute) l' esercizio dello ius variandi non

potrebbe comportare l'attribuzione di un livello inferiore di inquadramento, in ogni caso nel ricorso introduttivo non viene allegato alcun mutamento di qualifica/mansione, ma semplicemente attività diverse rispetto a quelle individuate dalla stessa cooperativa nelle comunicazioni di cui si discute. Con un secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha disconosciuto le agevolazioni contributive relative alla lavoratrice B.M.; ribadiscono di avere diritto a dette agevolazioni in base all'art.18 L. 97/94, essendo sufficiente e rilevante l'aver una sede presso il Comune montano di Caraglio.

Anche tale motivo non è fondato.

L'art.18, 1° comma, legge 31.1.1994 n.97, prevede quanto segue:

"Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU".

Come ha rilevato il primo giudice, se sono fuori discussione i requisiti attinenti la lavoratrice B.M. (coltivatrice diretta residente in comune montano - doc. 8 e 9 appellanti), mancano le condizioni relative all'impresa che pretende di fruire del beneficio contributivo.

Infatti, contrariamente all'assunto degli appellanti, non è sufficiente avere una sede collocata in comune montano (nel caso di specie viene indicata la sede operativa sita nel Comune di Caraglio), ma è necessario che tutte le sedi ove opera l'impresa siano collocate in comuni montani; è invece pacifico che la cooperativa A. operi (quantomeno) anche in Cuneo, comune non montano.

Per le considerazioni esposte l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

*(Omissis)*

---